

Spett.le

Regione Campania

Denominazione	Regione Campania
Partita IVA	80011990639
Sede	Centro Direzionale Napoli, 5 is. C – Napoli
N. Telefono fisso	
N. Telefono cellulare	
E-mail	
PEC	

Oggetto: Servizio SEDA – Proposta contrattuale

Facendo seguito alle intese intercorse, Vi proponiamo di stipulare il seguente contratto.

* * *

Questo documento contrattuale si compone di due sezioni:

- la **Sezione I** che contiene le condizioni generali che regolano i rapporti tra il Beneficiario, il PSP di Allineamento e i PSP dei Pagatori relativamente al servizio SEDA; questa sezione è conforme allo schema di contratto SEDA approvato in ambito interbancario;
- la **Sezione II** che contiene le condizioni economiche e le norme relative al rapporto tra il Beneficiario e il PSP di Allineamento nell'ambito del servizio SEDA che integrano quelle contenute nella **Sezione I**.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO SEDA

Premesse

- Dalla data 14/10/2013 è operativo l' "Accordo interbancario per l'offerta del servizio opzionale aggiuntivo (AOS) degli Schema SEPA Direct Debit denominato SEPA compliant Electronic Database Alignment (SEDA)", (d'ora innanzi "Accordo Interbancario"), riguardante il servizio opzionale aggiuntivo (d'ora innanzi "SEDA" o "servizio SEDA"), il quale viene erogato ai sensi di quanto previsto dalla disciplina nazionale ed europea di riferimento ed in particolare:
 - Regolamento UE n. 260/2012 (d'ora innanzi "Regolamento") del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

- Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento UE n. 260/2012 (d'ora innanzi "Provvedimento") che disciplina la possibilità per i Prestatori di Servizi di Pagamento (d'ora innanzi PSP), anche attraverso le loro rappresentanze associative, di definire e rendere disponibili servizi opzionali aggiuntivi in grado di garantire che i livelli di servizio degli addebiti diretti previsti dal Regolamento siano almeno pari a quello dei corrispettivi servizi nazionali (Art.8).
- L'Accordo Interbancario viene allegato al presente contratto nella versione vigente alla data di sottoscrizione dello stesso. L'Accordo Interbancario può, tempo per tempo, essere aggiornato e reso disponibile sul sito web www.sepaitalia.eu (sezione "Area AOS/AOS SEDA"). Le variazioni dell'Accordo Interbancario occorse successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, che si riflettono sui suoi contenuti, sono specificatamente comunicate ai sensi dell'Art.19.
- Il servizio SEDA non è assoggettato alla disciplina di trasparenza di cui al Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
- Il servizio SEDA non è offerto nei confronti di soggetti che rivestono la qualifica di consumatore, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 206/2005.
- Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
- Il presente contratto – regolato dalla legge italiana - è disciplinato dalle disposizioni che seguono.

Art. 1 Definizioni

I termini e le espressioni del presente articolo con le iniziali maiuscole, tanto al singolare che al plurale, hanno il seguente significato:

- per "Addebito Diretto SEPA" si intende un servizio di addebito diretto eseguito in conformità agli schemi "SDD Core" e "SDD Business-to-Business" come regolati dagli Scheme Rulebook SDD dello European Payments Council (EPC) tempo per tempo vigenti e pubblicati sul sito www.europeanpaymentscouncil.eu;
- per "Anagrafica dei Beneficiari" si intende l'anagrafica procedurale all'interno della quale sono censiti i codici Creditor Identifier relativi ai Beneficiari aderenti al servizio SEDA;
- per "Beneficiario" si intende il soggetto identificato attraverso uno o più codici univoci, detentore di un conto di pagamento destinatario dei fondi oggetto di un'operazione di Addebito Diretto SEPA e che sottoscrive il presente contratto;
- per "Creditor Identifier" si intende il codice che identifica univocamente il Beneficiario ai fini dell'esecuzione di Addebiti Diretti Paneuropei, generato nel rispetto delle specifiche definite dall'EPC di cui al documento "Creditor Identifier Overview" pubblicato sul sito www.europeanpaymentscouncil.eu;
- per "Creditor Identifier SEDA" si intende il Creditor Identifier, come sopra definito, che identifica il Beneficiario ai fini dell'erogazione del servizio SEDA, come indicato nella lista di cui all'allegato n. 1 tempo per tempo aggiornata ai sensi dell'Art.16 (d'ora innanzi "Lista") nonché nell'Anagrafica dei Beneficiari;

- per “Mandato” si intende l’espressione del consenso e dell’autorizzazione prestati dal Pagatore al Beneficiario e, direttamente o indirettamente tramite il Beneficiario, al PSP del Pagatore per l’esecuzione di un Addebito Diretto SEPA;
- per “Mandato SEDA” si intende il Mandato, come sopra definito, che risulta gestito nell’ambito del servizio SEDA in quanto Mandato attivo presso il PSP del pagatore in conseguenza:
 - del completamento con esito positivo, dello scambio di messaggistica SEDA, ad iniziativa del Beneficiario o del PSP del Pagatore, relativo a richieste di nuova domiciliazione;
 - della caratterizzazione con un Creditor Identifier SEDA di un Mandato perfezionatosi tra Pagatore e Beneficiario nel rispetto degli Schemi “SDD Core” o “SDD Business-to-Business”;
 - della ricezione da parte del PSP del Pagatore di una richiesta di Addebito Diretto SEPA riferita ad un Mandato rilasciato secondo gli schemi di addebito diretto nazionali caratterizzata da un codice Creditor Identifier SEDA.
- per “Pagatore” si intende il soggetto che autorizza l’Addebito Diretto SEPA su di un conto di pagamento intrattenuto presso un PSP;
- per “PSP” si intende un Prestatore di Servizi di Pagamento rientrante in una delle categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, esclusi gli organismi elencati nell’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;
- per “PSP di Allineamento” si intende il PSP che sottoscrive il presente contratto in nome e per conto proprio ed anche in nome e per conto dei PSP dei Pagatori, in forza di un mandato con rappresentanza conferito in virtù di quanto previsto dall’Accordo Interbancario;
- per “PSP del Pagatore” si intende il PSP presso cui il Pagatore intrattiene il rapporto di conto sul quale sono addebitati gli Addebiti Diretti Paneuropei relativi a mandati SEDA e in nome e per conto del quale il PSP di Allineamento stipula il presente contratto in virtù del mandato con rappresentanza conferitogli ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Interbancario;
- per “Tabella dei PSP aderenti” si intende la tabella pubblicata nel sito www.sepaitalia.eu (sezione “Area AOS/AOS SEDA”) recante le informazioni relative ai PSP tempo per tempo aderenti al servizio SEDA.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione e la gestione del servizio SEDA.
2. Il SEDA è un servizio opzionale aggiuntivo agli schemi di Addebito Diretto SEPA, erogato a favore del Beneficiario in parte dal PSP di Allineamento e in parte dai PSP dei Pagatori.
3. L’erogazione del servizio si estrinseca attraverso due distinte modalità operative: il modulo “Base” ed il modulo “Avanzato”.
4. Il modulo “Base” consente lo scambio di flussi elettronici ai fini dell’allineamento continuativo delle informazioni contenute nei Mandati SEDA nonché la preventiva verifica dell’addebitabilità del conto del Pagatore. Esso è reso attraverso il colloquio telematico tra il Beneficiario e il PSP

di Allineamento, il quale a sua volta colloquia con i PSP dei Pagatori aderenti secondo le modalità previste dall'Accordo Interbancario.

5. Il modulo "Avanzato" integra i servizi offerti nel modulo "Base" con l'aggiunta delle attività di raccolta e conservazione dei Mandati SEDA, svolta dai PSP dei Pagatori, per conto del Beneficiario.
6. Ove non diversamente specificato, le clausole del presente contratto si intendono riferite ad entrambi i predetti moduli.
7. Ogni attività e/o adempimento ulteriori e diversi da quelli previsti dal modulo "Base" o dal modulo "Avanzato", connessi comunque all'erogazione del presente servizio, ivi compresa l'eventuale remunerazione del PSP d'Allineamento, sono regolati in un diverso rapporto contrattuale bilaterale che intercorre tra Beneficiario e il PSP di Allineamento medesimo.

Art. 3 Parti

1. Sono Parti del presente contratto il Beneficiario, il PSP di Allineamento e i PSP dei Pagatori aderenti al servizio SEDA ed all'Accordo Interbancario, come identificati nella Tabella dei PSP aderenti.
2. Il PSP di Allineamento sottoscrive il presente contratto in nome e per conto proprio e anche in nome e per conto dei PSP dei Pagatori tempo per tempo aderenti, in virtù dello specifico mandato con rappresentanza conferito ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Interbancario stesso.
3. Il PSP di Allineamento può, su indicazione del Beneficiario, essere sostituito con altro PSP che subentra nel presente contratto al fine di garantire continuità operativa del servizio offerto da tutti i PSP dei Pagatori indicati nella Tabella dei PSP aderenti. Tale sostituzione non comporta oneri aggiuntivi per il Beneficiario ferma restando la previsione di cui all'Art.2 comma 7 in ordine alla disciplina dell'eventuale remunerazione del PSP di Allineamento subentrante.
4. La sostituzione, portata a conoscenza del PSP d'Allineamento dal Beneficiario nel rispetto delle modalità tra gli stessi all'uopo concordate, diventa efficace dall'aggiornamento dell'Anagrafica dei Beneficiari cui provvede il PSP di Allineamento subentrante con le informazioni all'uopo fornite dal Beneficiario. In particolare il PSP di Allineamento subentrante riporta in Anagrafica dei Beneficiari l'IBAN del nuovo conto per l'addebito dei corrispettivi del servizio SEDA di cui all'Art. 5, comma 6.
5. Ai fini del corretto addebito dei corrispettivi del servizio SEDA di cui all'Art. 5, comma 6, la sostituzione del PSP di Allineamento e il conseguente aggiornamento della Anagrafica dei Beneficiari può avvenire, per ciascun trimestre solare, solo a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di regolamento del corrispettivo e fino alla chiusura del trimestre stesso.
6. Il Beneficiario e il PSP di Allineamento subentrante disciplinano in altra sede, ai sensi di quanto previsto all'Art.2, comma 7, ogni attività e/o adempimento derivanti dalla sostituzione di cui ai commi precedenti, compresa l'eventuale remunerazione del PSP medesimo.

Art. 4 Fruizione del servizio

1. Il Beneficiario, con la sottoscrizione del presente contratto, entra in relazione con tutti i PSP dei Pagatori tempo per tempo risultanti dalla Tabella dei PSP aderenti, e fruisce del servizio SEDA per tutti i Mandati caratterizzati dal/i Creditor Identifier SEDA, che si riferiscono ad un conto di addebito intrattenuto dal Pagatore presso i PSP medesimi.
2. Il Beneficiario inizia a fruire del servizio SEDA dalla data di relativa adesione come risultante dell'Anagrafica dei Beneficiari.
3. La fruizione del servizio attraverso il modulo "Base" si realizza quando il Beneficiario vi abbia optato, come risulta dalla Lista e suoi eventuali aggiornamenti comunicati ai sensi dell'Art.16.
4. La fruizione del servizio attraverso il modulo "Avanzato" si realizza quando il PSP del Pagatore offra tale modulo, come risulta dalla Tabella dei PSP aderenti, e il Beneficiario vi abbia optato, come risulta dalla Lista e suoi eventuali aggiornamenti comunicati ai sensi dell'Art.16.
5. E' facoltà del Beneficiario non fruire del servizio SEDA nei confronti di uno o più PSP dei Pagatori aderenti per specifici Mandati o per la totalità dei Mandati. Allo scopo il Beneficiario:
 - a) per Mandati in essere, trasmette al PSP del Pagatore un messaggio di "Richiesta di modifica dei dati del mandato ad iniziativa del Beneficiario" come previsto dall'Accordo Interbancario, segnalando al PSP medesimo la variazione del codice Creditor Identifier che caratterizza il Mandato indicandone uno non presente nella Lista;
 - b) per Mandati sottoscritti dai Pagatori successivamente al presente contratto, utilizza un codice Creditor Identifier non presente nella Lista ovvero successivamente comunicato ai sensi dell'Art.16.
6. Per Mandati caratterizzati da un Creditor Identifier non presente nella Lista, il Beneficiario ha facoltà in ogni momento di iniziare a fruire del servizio SEDA richiedendo per essi, con un messaggio di "Richiesta di modifica dei dati mandato ad iniziativa del Beneficiario", la variazione del Creditor Identifier indicandone uno presente nella Lista ovvero successivamente comunicato ai sensi dell'Art.16.
7. Il Beneficiario ha facoltà di:
 - aggiornare la Lista indicando nuovi Creditor Identifier per i quali intende fruire del servizio SEDA,
 - escludere uno o più di quelli già presenti per i quali intende interrompere la fruizione del servizio,dandone comunicazione secondo quanto previsto all'Art. 16.

Art. 5 Remunerazione del servizio

1. Per l'erogazione del Servizio SEDA il Beneficiario corrisponde trimestralmente a ciascun PSP del Pagatore un corrispettivo determinato dall'applicazione di un prezzo unitario per ogni Mandato SEDA, gestito almeno un giorno nel trimestre solare di riferimento, indipendentemente dall'esecuzione o meno di Addebiti Diretti SEPA a questo riferiti.

2. Il prezzo unitario, determinato autonomamente da ciascun PSP del Pagatore, può essere diversificato a seconda che il Mandato venga rilasciato e conservato presso il Beneficiario o presso il PSP del Pagatore. Tale ultima fattispecie ricorre nei seguenti casi:
- adesione del Beneficiario al modulo “Avanzato”;
 - quando il PSP del Pagatore conserva Mandati rilasciati secondo lo schema nazionale (deleghe RID) e che risultano attivi ai fini degli Schemi di Addebito Diretto SEPA.

In caso di difetto di indicazione o incertezza del soggetto presso il quale è stata effettuata la raccolta e la conservazione del Mandato, si applica il prezzo unitario riferito alla raccolta e conservazione presso il Beneficiario.

3. I prezzi massimi applicati da ciascun PSP del Pagatore sono indicati nella Tabella dei PSP aderenti e possono essere modificati con riferimento al primo anno di attività del servizio (2014) sperimentalmente su base semestrale e, per gli anni successivi, nel rispetto di quanto previsto tempo per tempo nell’Accordo Interbancario. L’eventuale aggiornamento dei prezzi verrà pubblicato sulla Tabella dei PSP aderenti almeno 2 (due) mesi prima della data di loro applicazione.
4. Ciascun PSP del Pagatore, può definire con il Beneficiario, mediante specifico accordo, prezzi più favorevoli rispetto a quelli pubblicati sulla Tabella dei PSP aderenti. I prezzi così definiti restano validi per il tempo concordato tra gli interessati a meno di successive variazioni intervenute nella Tabella dei PSP aderenti che comportino l’applicazione dei prezzi più favorevoli ivi indicati, ai sensi di quanto in via generale previsto al comma che precede.
5. Per le attività svolte dai PSP dei pagatori in esecuzione del presente contratto, ivi incluso l’invio della messaggistica di rendicontazione di cui all’art. 6, non è prevista ulteriore remunerazione rispetto a quella di cui ai commi che precedono.
6. Il pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario ai singoli PSP dei Pagatori è effettuato mediante addebito SDD Core con data scadenza il giorno 25 (venticinque) del mese successivo al trimestre di riferimento. In caso tale data cada in un giorno non lavorativo bancario, il regolamento è automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo bancario successivo. A tal fine il Beneficiario, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza il PSP di Allineamento ad addebitare il/i conto/i indicato/i nella Lista e suoi successivi aggiornamenti comunicati ai sensi dell’Art.16.
7. In caso di mancato pagamento ai sensi di quanto previsto al comma precedente, il Beneficiario può regolare tardivamente gli importi dovuti effettuando un pagamento SEPA Credit Transfer in favore del PSP del Pagatore interessato, sul conto corrente del PSP riportato nella tabella dei PSP aderenti dando evidenza dell’avvenuto pagamento anche al PSP di Allineamento.
8. Il Beneficiario non è tenuto al pagamento del corrispettivo riferito a Mandati per i quali, entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data di adesione al servizio come risultante dall’Anagrafica dei Beneficiari, abbia richiesto ai PSP dei Pagatori la variazione del codice Creditor Identifier al fine di non fruire del servizio ai sensi di quanto previsto all’Art. 4, comma 5, lettera a).

9. Ciascun PSP del Pagatore conteggia i Mandati SEDA per il calcolo del corrispettivo a lui dovuto dal Beneficiario a partire dal quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di adesione al servizio da parte del Beneficiario medesimo.

Art. 6 Rendicontazione del servizio

1. In via anticipata rispetto alla scadenza dell'addebito di cui all'Art.5, comma 6, ciascun PSP del Pagatore predispone per il Beneficiario un rendiconto previsionale indicando il numero dei Mandati SEDA conteggiati e l'importo totale dovuto e lo invia al PSP di Allineamento, entro il quinto giorno lavorativo del primo mese successivo alla fine del trimestre solare di riferimento.
2. Il PSP del Pagatore non invia al PSP di Allineamento il rendiconto previsionale di cui al comma precedente nel caso in cui i prezzi applicati siano pari a zero.
3. Il PSP del Pagatore invia comunque al PSP di Allineamento il rendiconto previsionale di cui ai commi precedenti nel caso in cui, sebbene i prezzi applicati risultino diversi da zero, il PSP del Pagatore medesimo decida di non addebitare il corrispettivo dovuto per il trimestre. In questo caso nel rendiconto previsionale il numero dei Mandati SEDA risulterà specificatamente indicato mentre i prezzi e l'importo totale dovuto risulteranno pari a zero. L'importo pari a zero così indicato costituisce una deroga solo per il trimestre a cui si riferisce il rendiconto previsionale.
4. Su richiesta del Beneficiario il PSP del Pagatore, invia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, al PSP di Allineamento un rendiconto di dettaglio contenente i riferimenti ai Mandati SEDA conteggiati ai fini della richiesta di addebito.
5. Nei casi di vicende societarie di cui all'Art.17 i rendiconti di cui ai commi precedenti relativi al trimestre solare in cui queste sono avvenute sono inviati dal PSP del Pagatore subentrante dando specifica indicazione dei prezzi applicati ai Mandati SEDA conseguentemente acquisiti.
6. Il PSP di Allineamento invia i rendiconti di cui ai commi precedenti al Beneficiario secondo modalità e tempistiche all'uopo concordate.

Art. 7 Obblighi del Beneficiario

1. In aggiunta alla corresponsione del corrispettivo di cui all'Art.5, con la sottoscrizione del presente contratto il Beneficiario si impegna a:
 - a) comunicare al PSP di Allineamento ogni aggiornamento delle informazioni presenti nella Lista ai sensi di quanto previsto dall'Art.16;
 - b) comunicare ai PSP dei Pagatori, tramite apposita messaggistica SEDA, le informazioni relative ai nuovi Mandati SEDA acquisiti dai Pagatori nonché le variazioni di tali informazioni e l'estinzione dei Mandati SEDA conformemente a quanto indicato dall'Accordo Interbancario;
 - c) inviare eventuali esiti negativi ai messaggi SEDA ricevuti dai PSP dei Pagatori in ordine a nuovi Mandati SEDA acquisiti dai PSP medesimi, alla variazione delle informazioni relative a Mandati SEDA e all'estinzione di tali Mandati, entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione di tali messaggi;

- d) aggiornare le informazioni dei Mandati SEDA in relazione ai messaggi di allineamento SEDA inviati e ricevuti ed ai relativi esiti;
- e) mantenere aperto/i il/i conto/i intrattenuto/i presso il PSP di Allineamento indicato/i nella Lista e nei suoi successivi aggiornamenti comunicati ai sensi dell'Art.16 per tutta la durata del presente contratto e, a fronte di un eventuale recesso/risoluzione dello stesso, almeno fino al giorno 15 (quindici) del secondo mese successivo all'ultimo trimestre solare per il quale i corrispettivi sono dovuti;
- f) fornire al Pagatore, nel caso di adesione al modulo "Avanzato", tutte le informazioni necessarie al rilascio del Mandato presso il PSP del Pagatore in assenza delle quali lo stesso non può acquisire il Mandato e segnatamente, il Riferimento Univoco al Mandato, lo Schema del Mandato (Core/B2B), la Ragione sociale del Beneficiario, il Codice Creditor Identifier, l'indirizzo del Beneficiario, la Tipologia di addebito (Ricorrente/"One-Off").

Art. 8 Obblighi del PSP di Allineamento

1. Il PSP di Allineamento esegue le attività specificatamente disciplinate nell'Accordo Interbancario e in particolare si impegna a:

- a) effettuare la registrazione dei Creditor Identifier, nel rispetto delle indicazioni riportate nella Lista, all'interno dell'Anagrafica dei Beneficiari, secondo le modalità e le tempistiche descritte nell'Accordo Interbancario;
- b) variare le informazioni presenti nell'Anagrafica dei Beneficiari nonché cancellare il/i codice/i Creditor Identifier SEDA in relazione alle indicazioni tempo per tempo fornite dal Beneficiario conformemente a quanto indicato all'Art.16;
- c) svolgere nei confronti del Beneficiario le attività operative relative all'invio e alla ricezione della messaggistica SEDA previste dall'Accordo Interbancario;
- d) trasmettere al Beneficiario, secondo le modalità e le tempistiche all'uopo con lo stesso concordate, il rendiconto previsionale ricevuto dai PSP dei Pagatori;
- e) addebitare su ciascuno dei conti indicati nella Lista e nei successivi aggiornamenti comunicati ai sensi dell'Art.16, le richieste di addebito SDD ricevute dai PSP dei Pagatori per il pagamento dei corrispettivi agli stessi dovuti per la fruizione del servizio da parte del Beneficiario;
- f) trasmettere ai PSP dei Pagatori le richieste di rendiconto di dettaglio contenenti i riferimenti ai Mandati SEDA conteggiati ai fini della richiesta di addebito ricevute dal Beneficiario e, inviare al Beneficiario secondo le modalità e le tempistiche all'uopo con lo stesso concordate, i rendiconti di dettaglio stessi come ricevuti dai PSP dei Pagatori;
- g) comunicare al Beneficiario, su richiesta di quest'ultimo ed a seguito di un eventuale esito impagato per richieste di addebito SDD disposte da un PSP del Pagatore nei suoi confronti, le coordinate IBAN relative a tale PSP del Pagatore (come risultante dalla richiesta di addebito insoluta) affinché esso possa disporre un SEPA Credit Transfer in favore di detto conto per regolare tardivamente il pagamento;

- h) procedere, in caso di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'Art.12, alla cancellazione di tutti i Creditor Identifier SEDA dall'Anagrafica dei Beneficiari.

Art. 9 Obblighi del PSP del Pagatore

1. Il PSP del Pagatore esegue le attività specificatamente disciplinate nel presente contratto e nell'Accordo Interbancario e in particolare si impegna a:

- a) offrire il servizio SEDA al Beneficiario nel rispetto delle regole operative e delle tempistiche descritte nell'Accordo Interbancario e in base alla modalità operativa prescelta ai sensi di quanto previsto all'Art.4 (modulo "Base" o modulo "Avanzato");
- b) svolgere le attività operative relative all'invio e alla ricezione della messaggistica SEDA previste dall'Accordo Interbancario nelle modalità e nelle tempistiche nello stesso indicate;
- c) svolgere sulle richieste di Addebito Diretto SEPA riferite a Mandati SEDA i controlli previsti dall'Accordo Interbancario e, in particolare, ad eseguire tali addebiti sul conto (IBAN) del Pagatore indicato nel Mandato SEDA anche se diverso da quello indicato dal Beneficiario nella richiesta di Addebito Diretto SEPA;
- d) acquisire per conto del Beneficiario, qualora aderente al modulo "Avanzato" e limitatamente a Creditor Identifier SEDA aderenti anch'essi al modulo "Avanzato", i Mandati sottoscritti da propri clienti Pagatori;
- e) conservare in originale ovvero in modalità elettronica ai sensi di legge, tutti i Mandati acquisiti per conto del Beneficiario anche dopo l'eventuale interruzione della fruizione del servizio riferita a tali Mandati o di eventuale recesso dal servizio da parte del Beneficiario medesimo, per un periodo di 10 (dieci) anni successivi all'estinzione dei Mandati stessi;
- f) esibire i Mandati conservati per conto del Beneficiario in caso di contestazioni del Pagatore relative alla validità dei Mandati medesimi impegnandosi a non inviare richieste di rimborso disposte dal Pagatore per mancanza di autorizzazione laddove il PSP abbia accertato la validità del Mandato;
- g) conteggiare su base trimestrale i Mandati SEDA riferiti al Beneficiario che risultano gestiti per almeno un giorno durante il trimestre solare di riferimento;
- h) calcolare il corrispettivo dovuto dal Beneficiario, tenendo conto del prezzo in corso di validità, come definito nell'Art.5 o nel rispetto di eventuali accordi in deroga concordati;
- i) inviare il messaggio di rendiconto previsionale al Beneficiario entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre solare di riferimento;
- j) inviare al Beneficiario, la richiesta di addebito SEPA Direct Debit Core di cui all'Art.5, comma 5 per la remunerazione del servizio, di importo pari al messaggio di "Rendiconto Previsionale", per ciascuno dei conti associati a ciascun Creditor Identifier SEDA;
- k) inviare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il rendiconto di dettaglio contenente i riferimenti ai Mandati di cui all'Art.5;
- l) inviare, in caso di vicende societarie di trasformazione, fusione, fusione per incorporazione, scissione ovvero cessione di rami di azienda e/o dipendenze bancarie,

un messaggio di “Richiesta di modifica dei dati del mandato ad iniziativa del PSP del Pagatore” per comunicare al Beneficiario l’eventuale variazione dell’IBAN del conto di addebito del Pagatore conseguente a dette vicende nonché una comunicazione in ordine all’eventuale variazione dei prezzi applicati conformemente a quanto indicato all’Art.17.

Art. 10 Inadempimenti

1. Costituisce inadempimento da parte del Beneficiario il mancato pagamento del corrispettivo dovuto ad un singolo PSP del Pagatore, compreso quello che consegue alla revoca del consenso ad eseguire l’addebito da parte del Beneficiario medesimo e all’indisponibilità alla data prevista dei fondi necessari all’esecuzione dell’addebito SDD Core.
2. Il PSP del Pagatore nei confronti del quale il Beneficiario risulta inadempiente ha facoltà di interrompere l’erogazione del servizio qualora questi non provveda al regolamento tardivo del corrispettivo dovuto ai sensi di quanto previsto all’Art. 5, comma 6 entro un mese dalla data di regolamento dell’addebito SDD Core.
3. Non costituisce inadempimento il mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal Beneficiario ad un singolo PSP del Pagatore conseguente alla mancata ricezione del rendiconto previsionale entro i termini previsti.
4. In tutti i casi di inadempimento di una delle Parti del presente contratto, resta comunque ferma la facoltà di ricorrere alle ordinarie regole civilistiche in materia.

Art. 11 Recesso

1. Il Beneficiario può recedere dal presente contratto senza penalità e senza spese, dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e/o, raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di cinque giorni lavorativi, al PSP di Allineamento che provvede conseguentemente alla tempestiva cancellazione di tutti i Creditor Identifier SEDA dall’Anagrafica dei Beneficiari. Resta inteso il rispetto dell’obbligo di cui all’Art.7, comma 1, lettera e) per il corretto pagamento dei corrispettivi dovuti. Il recesso è efficace nei confronti di tutte le parti dalla data di avvenuta cancellazione risultante nell’Anagrafica dei Beneficiari.
2. Il PSP di Allineamento può recedere dal presente contratto dandone comunicazione al Beneficiario, tramite posta elettronica certificata (PEC) e/o, raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno un trimestre anche al fine di consentire l’indicazione dell’eventuale PSP subentrante ai sensi dell’Art.3, commi 3, 4 e 5 nel rispetto della tempistica ivi prevista.
3. Il recesso del Beneficiario o del PSP di Allineamento senza che sia intervenuta la relativa sostituzione in virtù di quanto previsto all’Art.3, commi 3, 4 e 5 comporta la cessazione del presente contratto nei confronti di tutte le altre parti.
4. Ciascun PSP del Pagatore recede dal presente contratto, dalla data in cui non risulta più censito nella Tabella dei PSP aderenti. Il recesso di uno o più PSP dei Pagatori non ha effetto nei confronti delle altre parti del presente contratto.

Art. 12 Risoluzione

1. Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - il mancato pagamento, nei termini previsti dall'Art.5, comma 6, di due corrispettivi consecutivi nei confronti di tutti i PSP dei Pagatori aderenti indipendentemente dall'eventuale pagamento tardivo effettuato ai sensi dell'Art.5, comma 7;
 - il mancato pagamento, nei termini previsti dall'Art.5, comma 6, di due corrispettivi non consecutivi dovuti nei confronti di tutti i PSP dei Pagatori aderenti nell'arco di uno stesso anno solare, indipendentemente dall'eventuale pagamento tardivo effettuato ai sensi dell'Art.5, comma 7
2. Il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. altresì nel caso in cui venga ad estinguersi il contratto che lega il Beneficiario e il PSP di Allineamento.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto il PSP di Allineamento ne dà evidenza a tutti i PSP dei Pagatori attraverso la cancellazione dei Creditor Identifier SEDA dall'Anagrafica dei Beneficiari.

Art. 13 Reclami

1. Ciascun PSP è responsabile esclusivamente in proprio dell'esecuzione delle prestazioni previste in capo ad esso nel presente contratto e nell'Accordo Interbancario.
2. Per qualunque doglianza, il Beneficiario ha diritto di rivolgere istanza scritta, inviata tramite raccomandata A/R o tramite posta certificata (PEC), indirizzata all'Ufficio preposto alla gestione dei reclami del PSP coinvolto nella doglianza riportato nella Tabella dei PSP aderenti, evidenziando nell'oggetto dell'istanza che la stessa si riferisce al contratto relativo al Servizio SEDA. Il Beneficiario può rivolgere istanza scritta:
 - al PSP del Pagatore interessato, per le doglianze relative all'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto e dall'Accordo Interbancario;
 - al PSP di Allineamento, per le doglianze relative all'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto e dall'Accordo Interbancario.

Art. 14 Comunicazioni

1. Se non diversamente stabilito da specifiche previsioni del presente contratto, ogni comunicazione relativa al medesimo è effettuata:
 - in via telematica, tramite posta certificata (PEC) tra PSP ai recapiti indicati nella Tabella dei PSP aderenti;
 - in via telematica, tramite posta certificata (PEC) tra PSP di Allineamento e Beneficiario ai seguenti recapiti
 - PSP di Allineamento -
 - Beneficiario -

Art. 15 Legge applicabile

1. I rapporti che discendono dal presente contratto sono regolati dalla legge italiana.

Art. 16 Variazioni della Lista

1. Nel rispetto dei termini e delle condizioni con lo stesso concordate, il Beneficiario invia tempo per tempo al PSP di Allineamento la Lista comprensiva di ogni aggiornamento o variazione intervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, dando in particolare evidenza:
 - a) dell'inserimento di un nuovo Creditor Identifier. A partire dalla data di registrazione nell'Anagrafica dei Beneficiari del nuovo Creditor Identifier da parte del PSP di Allineamento, il Beneficiario fruisce del servizio SEDA da parte di tutti i PSP dei Pagatori;
 - b) dell'esclusione di un Creditor Identifier precedentemente incluso. A partire dalla data di cancellazione dall'Anagrafica dei Beneficiari di detto Creditor Identifier da parte del PSP di Allineamento il Beneficiario cessa di fruire del servizio SEDA per tutti i Mandati caratterizzati da tale Creditor Identifier nei confronti di tutti i PSP dei Pagatori;
 - c) della modifica della Ragione Sociale ovvero di una qualsiasi delle informazioni relative ad uno dei Creditor Identifier già inclusi come, a titolo esemplificativo, la modalità operativa o l'IBAN di addebito dei corrispettivi.

Art. 17 Variazioni della Tabella dei PSP aderenti

1. Ogni variazione alla Tabella dei PSP aderenti diversa da quella dei prezzi di cui all'Art.5, comma 3, viene resa pubblica ed ha efficacia secondo le tempistiche indicate tempo per tempo sul sito www.sepaitalia.eu (sezione "Area AOS/AOS") ivi incluse le variazioni conseguenti a vicende societarie di trasformazione, fusione, fusione per incorporazione, scissione ovvero cessione di rami di azienda e/o dipendenze bancarie.
2. Se le vicende di cui al comma che precede comportano l'aumento dei prezzi in precedenza applicati, il/i PSP subentrante/i o quello che ha acquisito il ramo d'azienda e/o la dipendenza bancaria (d'ora innanzi genericamente "PSP subentranti"), deve/devono darne comunicazione al Beneficiario. In ogni caso:
 - nel trimestre in corso alla data di invio della comunicazione e in quello successivo a tale data, si applicano i prezzi più favorevoli anche laddove connessi al PSP non più censito nella Tabella dei PSP aderenti;
 - a partire dal secondo trimestre successivo alla data di invio di detta comunicazione, si applicano i prezzi dei PSP subentranti come già risultanti dalla Tabella dei PSP aderenti;
 - il Beneficiario ha facoltà di interrompere la fruizione del servizio per i Mandati coinvolti nella predetta vicenda dandone comunicazione, prima dell'avvio del secondo trimestre successivo alla data di invio della suddetta comunicazione, secondo le modalità di cui all'Art.4, comma 5.
3. In ogni caso il PSP subentrante invia al Beneficiario, per ciascun Mandato SEDA acquisito a seguito delle vicende di cui al comma 1, un messaggio di "Segnalazione di modifica dei dati del mandato ad iniziativa del PSP del Pagatore" entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di relativa efficacia.

Art. 18 Durata ed efficacia

1. Il presente contratto, a tempo indeterminato, si perfeziona alla data di sottoscrizione da parte del Beneficiario e comincia ad avere efficacia nei confronti del PSP di Allineamento dalla ricezione della copia firmata per accettazione dal Beneficiario medesimo.
2. Il presente contratto comincia ad espletare efficacia nei confronti di tutte le altre parti dalla data di adesione del Beneficiario al servizio come indicata nell'Anagrafica dei Beneficiari e specificatamente comunicata dal PSP d'Allineamento al Beneficiario secondo le modalità tra essi all'uopo concordate.

Art. 19 Variazioni delle condizioni contrattuali

1. Fatte salve le variazioni di cui agli articoli precedenti, il PSP di Allineamento propone per iscritto al Beneficiario, anche per conto dei PSP dei Pagatori aderenti, ogni variazione al presente contratto che consegue alla modifica del quadro regolamentare di riferimento e/o dell'Accordo Interbancario. La modifica proposta si intende accettata se non diversamente comunicato dal Beneficiario decorsi 30 giorni dalla ricezione della proposta e diventa efficace decorso tale termine.

Art. 20 Autorizzazione all'addebito dei corrispettivi

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Beneficiario, per ciascun Creditor Identifier SEDA, autorizza dalla data di sua adesione al servizio come indicata nell'Anagrafica dei Beneficiari:
 - ciascun PSP del Pagatore aderente ad inviare le richieste di addebito SDD Core riferite al corrispettivo di cui all'Art.5, sul/i conto/i intrattenuto/i presso il PSP di Allineamento indicati nella Lista medesima ovvero nei successivi aggiornamenti comunicati ai sensi dell'Art.16;
 - il PSP di Allineamento a eseguire gli addebiti relativi alle richieste di addebito ricevute dai PSP dei Pagatori.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è caratterizzata come segue:
 - il "Riferimento univoco al Mandato" corrisponde convenzionalmente allo specifico Creditor Identifier SEDA del Beneficiario cui gli addebiti del corrispettivo di cui all'Art.5 sono riferiti;
 - la "Ragione Sociale", il "Codice Creditor Identifier" e l'"Indirizzo" del PSP del Pagatore sono quelli indicati nella Tabella dei PSP Aderenti;
 - la "Tipologia di Pagamento" è quella di addebito ricorrente;
 - "IBAN del Debitore" è quello riportato, per lo specifico Creditor Identifier del Beneficiario, nella Lista, ovvero nei successivi aggiornamenti comunicati ai sensi dell'Art.16.
3. Il Beneficiario ha facoltà di revocare il proprio consenso ad eseguire l'addebito del corrispettivo nonché di richiedere il rimborso di quanto addebitato nel rispetto dei termini e delle condizioni concordate con il PSP d'Allineamento. Eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito.

Art. 21 Varie

In caso di discordanza tra quanto contenuto nel presente contratto e l'Accordo Interbancario, prevalgono le disposizioni contenute nell'Accordo Interbancario.

SEZIONE II – RAPPORTO TRA BENEFICIARIO E PSP DI ALLINEAMENTO - CONDIZIONI ECONOMICHE E NORME INTEGRATIVE

Il Beneficiario e il PSP di Allineamento concordano che – ad integrazione di quanto previsto nella Sezione I – il loro rapporto nell'ambito del Servizio SEDA sarà regolato anche dalle condizioni economiche e dalle norme di seguito riportate.

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	VALORI	NOTE
SPESE		
Commissioni per invio o ricezione di:		
• Messaggio di allineamento del mandato da e verso filiali del PSP di Allineamento o di PSP dei Pagatori del medesimo Gruppo	0,20 euro	
• Messaggio di allineamento del mandato da e verso altri PSP dei Pagatori	0,30 euro	

NORME**Art. 1 - Modalità e termini per lo scambio dei flussi**

1. I flussi relativi al Servizio SEDA sono scambiati tra Beneficiario e il PSP di Allineamento in via telematica tramite uno dei servizi per l'operatività a distanza offerto dal PSP di Allineamento che preveda questa funzionalità (ad esempio, il servizio Inbiz o il servizio Host to Host), previa attivazione della funzionalità stessa da parte del Beneficiario.
2. Le modalità e i termini per lo scambio dei flussi sono quelli previsti dal servizio per l'operatività a distanza utilizzato.
3. Il presente articolo si applica anche ai rendiconti previsti nella Sezione I.

Art. 2 - Variazioni della Lista

1. Le variazioni della Lista allegata al presente contratto sono comunicate dal Beneficiario al PSP di Allineamento per iscritto o tramite e-mail agli indirizzi della Filiale di riferimento indicati nell'Allegato 3; a tal fine, il Beneficiario consegnerà o invierà alla Filiale di riferimento la versione aggiornata della Lista.

Art. 3 - Pagamenti tardivi

1. Se il Beneficiario effettua pagamenti tardivi ai sensi dell'art. 5 comma 7 della Sezione I, non appena eseguito il pagamento, ne dà comunicazione al PSP di Allineamento per iscritto o tramite email agli indirizzi della Filiale di riferimento indicati nell'Allegato 3.

Art. 4 - Sostituzione del PSP di Allineamento

1. Il Beneficiario, se intende sostituire il PSP di Allineamento con altro PSP ai sensi dell'art. 3 della Sezione I, né dà comunicazione al PSP di Allineamento stesso, oltre che con le modalità e nei termini previsti per il recesso all'art. 11 comma 1 della Sezione I, anche per iscritto o tramite email agli indirizzi della Filiale di riferimento indicati nell'Allegato 3.

Art. 5 – Addebito delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche previste in questa Sezione II sono conteggiate su base trimestrale e addebitate, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, sul conto corrente del Beneficiario indicato nell'Allegato 3.

Art. 6 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni economiche

1. Il PSP di Allineamento si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche di questa Sezione II, dandone comunicazione scritta al Beneficiario con un preavviso di 30 giorni.

2. La modifica proposta si riterrà accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Beneficiario comunichi al PSP di Allineamento che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal presente contratto.

* * *

Qualora concordiate con i termini e le condizioni di cui sopra, vogliate riprodurre il testo integrale della presente e trasmettercelo, in segno di accettazione, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, compresi gli allegati, sottoscrivendo altresì separatamente la seguente dicitura:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Beneficiario dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente il contenuto dei seguenti articoli:

SEZIONE I

Art. 3, comma 5; Art.5 comma 3; Art. 7, comma 1, lett. e; Art. 9, comma 1, lettera c); Art. 10, comma 2; Art. 11; Art. 12; Art. 17; Art. 19; Art. 20, commi 1 e 3; Art. 21

SEZIONE II

Art. 6

Napoli, _____

(Banco di Napoli Spa)

N.	Codice Creditor Identifier	Codice Creditor Identifier proposto da SIA	Ragione sociale	Indirizzo Beneficiario (indirizzo, CAP, città, cod.ISO)	Codice ABI Banca d’Allineamento Mittente	IBAN di addebito	BIC Banca di Allineamento	Codice SIA	Modulo SEDA (“Base” o “Avanzato”) e data adesione
1	IT76001000008 0011990639	IT760010000080 011990639	Regione Campania	Centro Direzionale Napoli, 5 is. C – Napoli	01010		IBSPITNAXXX	82676	AVANZATO

Allegato 2 – Il testo dell’Accordo Interbancario è disponibile sul sito internet www.sepaitalia.eu.

Allegato 3 – Dati Filiale di riferimento del PSP di Allineamento e del conto di addebito del Beneficiario

Filiale di riferimento del PSP di Allineamento:

Filiale **Tesoreria Ufficio Enti di Napoli**

Indirizzo **VIA FORNO VECCHIO, 36 - 80134 NAPOLI (NA)**

Indirizzo e-mail **tesoreria.napoli.00153@bancodinapoli.com**

Conto di addebito intestato al Beneficiario presso il PSP di Allineamento